



AMBIENTEROSA
consulenze ambientali

Amministratore Unico: Avv. Rosa Bertuzzi
sede PC: Vicolo Pantalini, 7/9 29121 Piacenza
sede MI: Via Burlamacchi 16, Porta Romana, 20135 Milano
P. Iva 01711730331
rosabertuzzi@ambienterosa.net
PEC: ambienterosa@legalmail.it
www.ambienterosa.net

di **Avv. Rosa Bertuzzi**

Legge 9 marzo 2022, n. 22 – “Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale”

Nuovi reati presupposto nei confronti delle società e degli enti ai sensi del d.lgs. 231 del 2001

Con la Legge 09 marzo 2022, n. 22, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 68 del 22 marzo 2022, recante “*Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale*” sono state apportate modifiche al D.lgs. 231/2001, inserendo ulteriori reati ‘presupposto’ tra l’elenco dei reati da cui può derivare la c.d. responsabilità amministrativa da reato nei confronti di enti, società e associazioni. Nello specifico i nuovi reati presupposto inseriti concernono la tutela del patrimonio culturale e paesaggistico della nazione. Tali reati sono quelli disciplinati dagli articoli 518-bis e ss. c.p. In caso di condanna per uno di tali reati, all’ente sono applicate, oltre che le sanzioni pecuniarie, anche una delle sanzioni interdittive previste dall’art. 9, comma 2, del D.lgs. 231/2001.

La legge citata è stata approvata nella seduta della Camera dei Deputati del 03 marzo 2022, nella quale è stato approvato il disegno di legge recante “*Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale*”. Il testo, già approvato lo scorso 14 dicembre dal Senato, è quindi emanato in via definitiva. La Legge è entrata in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Oltre alla riforma in tema ‘responsabilità ex d.lgs. 231/01’ il nuovo testo normativo riforma significativamente anche le disposizioni del Codice Penale, inserendo nuove disposizioni penalmente rilevanti, modificando la disciplina della confisca e inasprendo sensibilmente il trattamento sanzionatorio.

Si riporta di seguito il testo dei due nuovi articoli del d.lgs. 231/2001, così come inseriti dalla L. 22/2022.

Art. 25-septiesdecies – Delitti contro il patrimonio culturale

“1. In relazione alla commissione del delitto previsto dall’articolo 518-novies del codice penale, si applica all’ente la sanzione pecuniaria da cento a quattrocento quote.

2. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-ter, 518-decies e 518-undecies del codice penale, si applica all’ente la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote.

3. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-duodecies e 518-quaterdecies del codice penale, si applica all’ente la sanzione pecuniaria da trecento a settecento quote.

4. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-bis, 518-quater e 518-octies del codice penale, si applica all’ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a novecento quote.

5. Nel caso di condanna per i delitti di cui ai commi da 1 a 4, si applicano all’ente le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni”.

Art. 25-duodevicies – Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici

“1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-sexies e 518-terdecies del codice penale, si applica all’ente la sanzione pecuniaria da cinquecento a mille quote.

2. Se l’ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell’interdizione definitiva dall’esercizio dell’attività ai sensi dell’articolo 16, comma 3”.